



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class 34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA) 25.6.1/2019

M Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello Sviluppo
Divisione V -
Sistemi di Valutazione Ambientale
[ID_VIP: 4477]
cress@pec.miniambiente.it

Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP: 4477]
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [[ID_VIP: 4477] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e Verifica Piano di Utilizzo Terre ex D.P.R. 120/2017, art. 24 - S.S.163 "Amalfitana" - Variante tra gli abitati di Minori e Maiori, in località Torre Mezzacapo.
 Proponente: ANAS S.p.A.
 Parere tecnico-istruttorio.

e.p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Campania Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali Staff Valutazioni Ambientali
staff.501792@pec.regione.campania.it

Al Segretariato regionale del MiC per la Campania
mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTA la Legge 24 giugno 2013 n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 30 agosto 2019 al n. 1-2971, con il quale, a far data dal 6 agosto 2019, è conferito all’Arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito “Direzione Generale ABAP”);

VISTO l’articolo 1, comma 16, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri," (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la nota prot. n. CDG-39755 del 23/01/2019, successivamente perfezionata con le note prot. N. CDG-117414 del 28/02/2019, prot. n. CDG-213418 del 12/04/2019 e prot. n. CDG-292793 del 22/05/2019, con la quale la Società ANAS S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, istanza per la Valutazione dell'Impatto Ambientale delle opere in oggetto, integrata ai sensi dell'art. 10, co. 3, del D.Lgs 152/2006 con la procedura di Valutazione d'Incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 357/1997, corredata di idonea documentazione progettuale;

VISTA la nota prot. n. DVA/0014058 del 03/06/2019 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM) ha comunicato l'esito positivo della procedibilità dell'istanza in esame;

VISTA la nota prot. n. CTVA/0002660 del 12/07/2019 con la quale il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica VIA-VAS dell'allora MATTM ha convocato una riunione per il giorno 18/07/2019;

VISTA la nota prot. n. 19393 del 15/07/2019, con la quale questa Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito ABAP) ha provveduto all'avvio della procedura in esame per la definizione del parere tecnico-istruttorio di competenza;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO quanto emerso dalla citata riunione convocata dal Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica VIA-VAS dell'allora MATTM, avvenuta in data 18/07/2019, durante la quale questa Direzione ha evidenziato le problematiche relative al contrasto del progetto di fattibilità tecnica ed economica in epigrafe con le norme d'uso del Piano Urbanistico Territoriale (d'ora in avanti PUT) dell'area Sorrentino-Amalfitana, vigente nell'area in esame, ed evidenziato che l'ambito interessato da tale progetto è sottoposto interamente alle disposizioni della Parte III del D.Lgs 42/2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché ricadente nel Parco Regionale dei Monti Lattari e nel Sito Unesco "Costiera Amalfitana"(Codice IT830);

VISTA la nota prot. n. 37810 del 17/12/2019 con la quale questa Direzione Generale ABAP ha sollecitato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino (di seguito Soprintendenza ABAP-SA) l'invio delle valutazioni di competenza;

VISTA la nota prot. n. 197 del 07/01/2020 della Soprintendenza ABAP-SA, di riscontro alla nota prot. n. 37810 del 17/12/2019 di questa Direzione Generale, che riprende integralmente la nota prot. n. 5621 del 07/03/2019 della medesima Soprintendenza, erroneamente inviata prima dell'avvio formale della procedura, con la quale la Soprintendenza stessa, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, ha comunicato quanto di seguito riportato:

"(...)

Il progetto

L'intervento prevede la realizzazione di una variante alla S.S. 163 "Amalfitana" per collegare gli abitati di Maiori e Minori bypassando il tratto – particolarmente problematico sotto il profilo della viabilità – che attualmente si sviluppa sulla propaggine collinare in loc. "Torre Mezzacapo", confine amministrativo tra i due comuni.

Il nuovo tracciato, di lunghezza complessiva pari a m.730,implica la realizzazione di una galleria di m. 390,cui si aggiungono due brevi tratti di galleria artificiale sui lati di Maiori e Minori, rispettivamente di lunghezza pari a m. 10 e m. 8,75.

Il progetto prevede che il percorso si innesti in galleria nel comune di Maiori, dopo aver attraversato un'area adiacente alla S.S.163,attualmente utilizzata come rimessaggio di imbarcazioni/deposito di materiali vari e in palese stato di degrado. All'uscita della galleria, già nel comune di Minori, il tracciato, dovrebbe proseguire interessando il campo di calcio situato in prossimità dell'arenile, fino a ricongiungersi nuovamente con la S.S.163.

Quale opera complementare a quelle prettamente viabilistiche, si prevede la riqualificazione del tratto di strada da abbandonare-situato praticamente sul mare e dunque estremamente panoramico – con la sua riconversione a percorso ciclopedonale di connessione tra i lungomari dei due comuni.

Situazione vincolistica

La relazione paesaggistica compresa negli elaborati in pubblicazione offre una ricognizione esaustiva dei numerosi vincoli che gravano sul territorio; relativamente alle competenze istituzionali di questo Ufficio, si



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

conferma che l'ambito interessato dal progetto è sottoposto a tutte le disposizioni della parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs 42/2004 per effetto:

- del D.M. 01.12.1961 (intero territorio comunale di Maiori);
- del D.M. 08.10.1960 (intero territorio comunale di Minori);
- dell'art. 142, comma 1, lettera a) "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" e f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" in quanto entrambi i comuni ricadono nel Parco Regionale dei Monti Lattari.

L'area rientra, inoltre, nel Sito Unesco "Costiera Amalfitana" (Codice IT830).

Strumento di pianificazione paesaggistica

Gli interi territori dei comuni di Maiori e Minori rientrano nel perimetro del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'area Sorrentino-Amalfitana – Sub-area5, approvato –ai sensi dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 –con Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35e, dunque, equipollente, in quanto ad effetti, al "Piano Paesaggistico".

FIGURA

L'ambito interessato dal progetto è così classificato da detto strumento di pianificazione:

- zona 1b (per la massima parte – entrambi i comuni) – "tutela dell'ambiente naturale 2° grado che "Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a cultura pregiate di **altissimo valore ambientale**";
- zona 6 (comune di Maiori)- "Urbanizzazione saturata";
- zona 2 (comune di Minori) – "Tutela degli insediamenti antichi accentrati".

L'art. 15 delle N.T.A. del P.U.T. detta inoltre specifiche prescrizioni inerenti alla "Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche":

I Piani Regolatori Generale, per quanto attiene alla viabilità ed alle altre infrastrutture di trasporto, dovranno rispettare le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla relazione parti 5a e 6a e relativi allegati cartografici. In particolare non sono ammesse aggiunte a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale salvo che relativamente alla viabilità minore (urbana, interpoderale e forestale).

Per la viabilità minore, oltre che rispettare le indicazioni specificamente espresse nella relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 5a, si dovrà ottemperare, per le caratteristiche tecniche, alle prescrizioni del successivo Titolo IV. Per quanto riguarda le opere pubbliche:

- a) quelle in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente Legge, o alla stessa già appaltate, possono essere eseguite;
- b) tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto a) sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti uffici dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Le varianti, anche se parziali rispetto al Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere proposte al Consiglio Regionale per la relativa approvazione.

FIGURA

Variante ai Piano Urbanistico Territoriale –procedure

Sebbene la cartografia del P.U.T. allegata alla L.R. 35/87 ipotizzi una viabilità alternativa alla S.S. 163, il nuovo tracciato proposto dall'Anas e oggetto delle presenti note non è previsto. La sua eventuale realizzazione presuppone dunque una specifica variante al Piano Urbanistico Territoriale, in pendenza della quale non è possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica che pure l'Anas ha chiesto con l'attivazione della procedura di VIA mentre, come accennato in premessa, con altra nota (n. CDG-068i463-P del 18.12.2018) sembrerebbe aver richiesto l'indizione di una conferenza di servizi istruttoria ex art. 14 bis, legge 241/1990 e D.Lgs 50/2016, art. 27, c. 3 in ordine alla localizzazione dell'opera ed alle condizioni cui ottemperare per ottenere le autorizzazioni di legge.

Di tanto è ben consapevole il Soggetto proponente che, nella "Relazione Paesaggistica" (cfr. pag. 82) riferisce testualmente:

*(...) Per quanto detto, sulla base dell'analisi combinata dei disposti sia del PUT, che di quanto attiene alla disciplina pianificatoria di livello comunale (PUC di Minori e PRG di Maiori), ad esso strettamente connessa, si può affermare come in accordo alle previsioni dell'art. 15 "Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche" comma b) **per l'approvazione del progetto è necessaria l'approvazione da parte degli enti preposti di una variante al PUT stesso:** "tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto a) sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti uffici dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale.*

Le varianti, anche se parziali rispetto al Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere proposte al Consiglio Regionale per la relativa approvazione. "(...)

Al riguardo sembra però opportuno segnalare che la procedura ipotizzata dalla Relazione paesaggistica – desunta pedissequamente dall'art. 15 della legge regionale 35/1987 – non tiene conto né del sopravvenuto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, né delle intese istituzionali inerenti l'attività di copianificazione del 6.12.2010 e del 4.07.2016, intervenute tra MIBAC e Regione Campania.

Si ritiene infatti che l'introduzione di una variante nel PUT debba seguire la procedura fissata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio per l'elaborazione del Piano Paesaggistico (cfr. artt.135 e segg.) così come declinata nelle suddette "intese istituzionali" e che, pertanto, sia necessario sottoporre la questione al C.D. "Comitato Tecnico" con esse istituito perché, in sede di copianificazione, effettui le valutazioni del caso.

La verifica preventiva dell'interesse archeologico (D. Lgs 16.04.2016, art. 25)



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Come riferito in premessa, con nota n. CDG-0679350-P del 18.12.2018, l'Anas SpA ha chiesto a questo Ufficio "l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016" ed ha consegnato i relativi elaborati. Al riguardo:

VISTI:

- gli elaborati di progetto;
- il documento VIARCH redatto dalla dott.ssa Ventura;
- l'art. 28 comma 4 D. Lgs 42/2004;
- l'art. 25 D Lgs 50/2016;

CONSIDERATO

- che i lavori in oggetto ricadono, in base alla Alternativa 1 –soluzione prescelta, in aree a potenziale interesse archeologico medio, come risulta dalla suddetta Viarch;

si prescrive che in fase esecutiva:

- tutti i lavori di scavo e movimentazione terra collegati alla realizzazione delle opere siano eseguiti con l'assistenza continuativa di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti professionali, senza alcun onere per l'amministrazione dello Stato, ferma restando la direzione scientifica di questa Soprintendenza;
- per le aree nelle quali dovessero essere rinvenute strutture antiche o ritrovamenti di particolare interesse, si segnala fin da ora che questi andranno tempestivamente comunicati e potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti anche in corso d'opera, valutando l'ipotesi operativa che i lavori da realizzare ne garantiscano la conservazione, anche tramite eventuali rimozioni;
- sia a cura degli archeologi incaricati, la redazione della relativa relazione, la restituzione grafica e fotografica delle eventuali evidenze rinvenute, senza alcun onere per quest'Ufficio.

Resta fermo l'obbligo di rispettare le vigenti norme in materia di rinvenimenti casuali come previsto dal D. Lgs 42/2004, art. 90.

Sulla base di eventuali risultanze, questo Ente si riserva di richiedere indagini e/o conseguenti variazioni, ai fini della tutela archeologica.

Il merito del progetto

È ben noto che la SS. 163 Amalfitana, per la sua particolare morfologia, è del tutto inadeguata ad assorbire i rilevanti flussi di traffico che si generano in alcuni periodi dell'anno. La natura dei luoghi e, segnatamente, la loro rilevanza sotto il profilo paesaggistico, non consentono però di affrontare il problema in termini ingenuamente "meccanicistici", ovvero con estesi adeguamenti delle sezioni stradali. Si ritiene, al contrario, che il problema, oggettivamente sussistente, debba essere affrontato soprattutto con l'attenta regolamentazione e gestione della mobilità pubblica e privata.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



E tuttavia, pur respingendo ipotesi generalizzate di ampliamento della strada, si è del parere che interventi puntuali come quello in esame possano, se accuratamente progettati, risolvere alcuni nodi connotati da massima criticità e, nel contempo, contribuire a migliorare le condizioni di fruizione del paesaggio.

Questo Ufficio non è dunque pregiudizialmente contrario all'intervento proposto. Ne rileva, infatti, gli effetti positivi conseguenti all'affrancamento dal traffico veicolare del panoramichissimo tratto di circa 600 metri, che si snoda sul mare in loc. Torre Mezzacapo, oggi praticamente impedito (se non esponendosi a rischi) alla percorribilità ciclabile pedonale.

Ciò nondimeno, pur riservandosi valutazioni puntuali laddove si ritenesse possibile aderire alla proposta di modifica della viabilità, si rappresenta l'inderogabile necessità che l'intervento sia connotato da altissima qualità progettuale, sia per quanto attiene all'esatta giacitura del nuovo tracciato che per la definizione di tutti i suoi elementi architettonici e, non ultimo, con riferimento alle opere idonee alla riconversione pedonale/ciclabile del tratto dismesso.

Al riguardo, sembra opportuno evidenziare sin d'ora l'esigenza di ulteriori riflessioni per la configurazione degli imbocchi in galleria, per la rimodellazione dei versanti collinari (segnatamente quello del comune di Minori) e per la progettazione delle gallerie artificiali, allo stato previste con portali in acciaio Corten che, prima facie, appaiono eccessivamente rigidi ed invasivi. Ancora, non appare condivisibile – per la sua contiguità all'arenile – la giacitura del tracciato prevista nel comune di Minori, ipotesi che peraltro confligge con gli obiettivi perseguiti dall'amministrazione comunale che – con il progetto denominato “La riqualificazione del fronte mare”, esaminato in sede di conferenza di servizi preliminare nel 2018 – ha programmato di riqualificare e rendere fruibile tutta l'area attualmente occupata dal campo di calcio.

Si ritiene dunque indispensabile che venga valutata la possibilità di arretrare il nuovo tratto ricadente nel comune di Minori, così da interporre una superficie maggiore tra strada e arenile, pur realizzando un adeguato marciapiede lungo la cortina edificata.

(...)”.

VISTA la nota prot. n. 6493 del 19/02/2020 di questa Direzione Generale, recante, tra gli altri, chiarimenti in merito alla non conformità dell'intervento proposto rispetto alle norme del vigente PUT, “che dovrebbe essere oggetto di specifica variante, senza la quale non sarà possibile determinare né la compatibilità paesaggistica dell'intervento, né la propedeutica compatibilità ambientale”, subordinando, pertanto, l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica alla conclusione del procedimento di VIA e la positiva determinazione di compatibilità ambientale, derivante da tale procedura, alla necessità dell'approvazione, da parte della Regione Campania, di una variante al PUT, la cui procedura non risultava ancora avviata;

VISTA la nota prot. n. 7333 del 25/02/2020 con la quale il Servizio II della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in riferimento alle note prot. n. 5621 del 07/03/2019 e prot. n. 197 del 07/01/2020 della Soprintendenza ABAP-SA, ha comunicato quanto di seguito riportato:

“... Il progetto prevede la realizzazione di una variante alla S.S. 163 Amalfitana per collegare gli abitati di Maiori e Minori con un nuovo tracciato di lunghezza complessiva di 730 metri che prevede lo scavo di una galleria di



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

390 metri e altre opere meglio descritte nelle suddette note, al fine di bypassare il tratto – particolarmente problematico sotto il profilo della viabilità – che attualmente si sviluppa sulla propaggine collinare in loc. “Mezzocapo”, al confine tra i due comuni. A seguito della realizzazione di tale variante, il tratto di strada panoramica sul mare potrà essere riqualificato e riconvertito a percorso ciclopedonale di connessione tra i lungomari dei due abitati.

In merito alla competenza archeologica, l'Ufficio territoriale, visti gli elaborati di progetto presentati dall'ANAS S.p.A. e il documento VIARCH, dal quale si evince che i lavori in oggetto ricadono in aree a potenziale interesse archeologico medio, pur ritenendo non necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 50/2016, ha impartito le seguenti prescrizioni per la fase esecutiva:

- Tutti i lavori di scavo e movimentazione terra collegati alla realizzazione delle opere saranno eseguiti con l'assistenza continuativa di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti professionali, senza alcun onere per l'amministrazione dello Stato, ferma restando la direzione scientifica di questa Soprintendenza;
- L'eventuale rinvenimento di strutture antiche o ritrovamenti di particolare interesse, saranno tempestivamente comunicati alla Soprintendenza;
- potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti anche in corso d'opera, valutando l'ipotesi operativa che i lavori da realizzare garantiscano la tutela e la conservazione degli eventuali manufatti rinvenuti, anche tramite eventuali rimozioni;
- Sarà cura degli archeologi incaricati, la redazione della relativa relazione, la restituzione grafica e fotografica delle eventuali evidenze rinvenute, senza alcun onere per la Soprintendenza;

Resta fermo l'obbligo di rispettare le vigenti norme in materia di rinvenimenti casuali come previsto dal D. Lgs 42/2004, art. 90.

Si concorda con le prescrizioni indicate dall'Ufficio territoriale.”;

VISTA la nota prot. n. CTVA/0000670 del 02/03/2020 con la quale il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica VIA-VAS dell'allora MATTM ha convocato una riunione per il giorno 19/03/2020;

VISTO quanto disposto dal DPCM del 04 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, e visti gli artt. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e 37 del D.L. n. 23/2020;

VISTA la nota prot. n. CTVA/0000779 del 10/03/2020 con la quale il Gruppo Istruttore della Commissione Tecnica VIA-VAS dell'allora MATTM, in conformità a quanto disposto dal DPCM del 04 marzo 2020, ha annullato la riunione prevista per il giorno 18/07/2019;

VISTA la nota prot. n. CDG-192718 del 10.04.2020, con la quale la Società ANAS S.p.A. ha riscontrato le osservazioni pervenute in seguito all'avvio della consultazione pubblica, avvenuto in data 03/06/2019 e concluso in data 02/08/2019, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D. Lgs 152/2006, sottolineando la “complessità del sito in cui l'intervento si inserisce dal punto di vista ambientale e paesaggistico oltre che di importanza culturale e turistica” e riferendo che già dalla fase del progetto di fattibilità tecnico economica ANAS stessa ha richiesto l'avvio della

✍

procedura di VIA, “al fine di accedere a una più ampia condivisione del progetto, pur rimandando il procedimento decisorio alle sedi opportune della Conferenza di Servizi nel corso del successivo sviluppo del progetto definitivo”;

VISTA la nota prot. n. 15386 del 19/05/2020 di questa Direzione Generale, con la quale, in considerazione degli aspetti progettuali dell'intervento proposto, del quadro vincolistico, del patrimonio culturale dell'ambito territoriale di intervento e delle norme tecniche di attuazione ivi previste dallo strumento di pianificazione paesaggistica vigente, il PUT dell'area Sorrentino-Amalfitana, alle quali il progetto risulta non conforme, questo Ufficio ha espresso le proprie valutazioni negative e i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, che si riportano integralmente di seguito:

“Con riferimento al procedimento in oggetto, considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla facoltà di questo Ministero di provvedere autonomamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla comunicazione prevista dall'art. 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, questa Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio;

visti i pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino espressi con note prot. n. 5621 del 07/03/2019 e prot. n. 197 del 07/01/2020;

acquisito il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale prot. n. 7333 del 25/02/2020;

conclusa l'attività istruttorio, per quanto riguarda i profili di propria competenza, comunica alla Società ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento, in senso favorevole, dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.

Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali

L'intervento prevede la realizzazione di una variante all'attuale tracciato della S.S. 163 “Amalfitana” che collega gli abitati di Maiori (SA) e Minori (SA). Il nuovo percorso dovrebbe consentire di risolvere le problematiche relative alla viabilità nel tratto di strada che attualmente si sviluppa sulla propaggine collinare in loc. “Torre Mezzacapo”, confine amministrativo tra i due comuni, caratterizzato da elevata criticità a causa della presenza di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che costituisce forte limitazione al deflusso e alla fruibilità della strada.

Il nuovo tracciato, di lunghezza complessiva pari a circa 730 m, consiste nella realizzazione di una galleria di 390 m, a cui si aggiungono due brevi tratti di galleria artificiale di imbocco, di lunghezza pari a 10 m sul lato di Maiori e di 8,75 m sul lato di Minori.

Il progetto prevede che il percorso si innesti in galleria nel comune di Maiori, dopo aver attraversato un'area adiacente alla S.S.163, attualmente utilizzata come rimessaggio di imbarcazioni/deposito di materiali vari e in palese stato di degrado. All'uscita della galleria, già nel comune di Minori, il tracciato dovrebbe proseguire interessando il campo di calcio situato in prossimità dell'arenile, fino a ricongiungersi nuovamente con la S.S.163.

Quale opera complementare a quelle prettamente viabilistiche, si prevede la riqualificazione del tratto di strada da abbandonare, situato a ridosso della linea costiera e dunque estremamente panoramico, mediante una sua riconversione a percorso ciclopedonale di connessione tra i lungomari dei due comuni.



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

Inoltre, sul lato di Minori il progetto prevede una ricucitura con la piazza attraverso una passeggiata ciclopedonale di larghezza minima 3,50 m, mentre sul lato di Maiori il tracciato di progetto viene raccordato alla viabilità che conduce al porto turistico.

Per quanto riguarda gli imbocchi in galleria, il progetto prevede un sistema di portali con struttura portante in metallo, con rivestimento in acciaio Corten. Si prevede, inoltre, il rivestimento della copertura dell'imbocco in pietra locale o, in alternativa, in calcestruzzo a vista e, sempre in prossimità degli imbocchi, l'installazione di sistemi di rafforzamento e stabilizzazione corticale sulle pareti, attraverso pannelli in fune e rete metallica a doppia torsione.

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale

Situazione vincolistica

In riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 si riscontra la presenza della Grotta dell'Annunziata, vincolata con D. M. 9 gennaio 1990, che ha condizionato la scelta dell'alternativa di progetto proposta e, di conseguenza, non rientra nell'area di interesse dell'intervento presentato.

L'ambito interessato dal progetto è sottoposto alle disposizioni della Parte III del D.Lgs 42/2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come di seguito riportato:

- *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, c. d. bellezze d'insieme ai sensi dell'art. 136:*
- *D.M. 08.10.1960 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Minori (SA)";*
- *D.M. 01.12.1961 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Maiori (SA)";*
- *D.M. 28.03.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del Comune di Vietri sul Mare. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i territori dei Comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti E Vietri Sul Mare" - che ingloba le due precedenti;*
- *Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" e f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" in quanto entrambi i comuni ricadono nel Parco Regionale dei Monti Lattari.*

L'area rientra, inoltre, nel Sito Unesco "Costiera Amalfitana"(Codice IT830).

Dal punto di vista archeologico l'area rientra in zone a potenziale interesse archeologico medio.

Strumento di pianificazione paesaggistica

Gli interi territori dei comuni di Maiori e Minori rientrano nel perimetro del Piano Urbanistico Territoriale (d'ora in avanti PUT) dell'area Sorrentino-Amalfitana – Sub-area5, approvato – ai sensi dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 – con Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35 ed equipollente, in quanto ad effetti, al "Piano Paesaggistico".

In relazione all'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (d'ora in avanti NTA) del PUT che definisce le "Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali", l'ambito interessato dal progetto è classificato come di seguito riportato:

- zona 1b (per la massima parte – entrambi i comuni) – Tutela dell'ambiente naturale – 2° grado;
- zona 6 (comune di Maiori) – "Urbanizzazione saturata";
- zona 2 (comune di Minori) – "Tutela degli insediamenti antichi accentrati".

In particolare, per la Zona Territoriale 1b – Tutela dell'ambiente naturale – 2° grado, le NTA specificano che essa:

"Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a cultura pregiate di altissimo valore ambientale" e che "... va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute o documentate:

- a) *zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;*
- b) *zona di tutela agricola;*
- c) *zona di tutela silvo - pastorale;*
- d) *zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo."*

Tali norme individuano principalmente prescrizioni in merito alla inedificabilità pubblica o privata nell'area in questione, con individuazione degli interventi consentiti nei limiti puntualmente indicati dalla norma, e prescrizioni in merito alla gestione degli esistenti ordinamenti colturali, alla conduzione dei fondi agricoli e alle attività ad essi connesse.

La norma, per quanto riguarda la viabilità, cita esclusivamente la necessità di "prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente articolo 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV", come interventi consentiti per le zone di cui alle lettere a) e b) del presente articolo 17.

L'art. 15 delle NTA citato, inoltre, detta specifiche prescrizioni inerenti alla "Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche":

"I Piani Regolatori Generali, per quanto attiene alla viabilità ed alle altre infrastrutture di trasporto, dovranno rispettare le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla relazione parti 5a e 6a e relativi allegati cartografici. In particolare non sono ammesse aggiunte a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale salvo che relativamente alla viabilità minore (urbana, interpodereale e forestale).

Per la viabilità minore, oltre che rispettare le indicazioni specificamente espresse nella relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 5a, si dovrà ottemperare, per le caratteristiche tecniche, alle prescrizioni del successivo Titolo IV.

Per quanto riguarda le opere pubbliche:

- a) *quelle in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente Legge, o alla stessa già appaltate, possono essere eseguite;*



b) tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto a) sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti uffici dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale.

Le varianti, anche se parziali rispetto al Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere proposte al Consiglio Regionale per la relativa approvazione."

Inoltre, sebbene la cartografia del PUT allegata alla L.R. 35/87 ipotizzi una viabilità alternativa alla S.S. 163, il nuovo tracciato proposto dall'Anas e oggetto della presente trattazione non è previsto e pertanto, anche alla luce delle NTA sopra citate, che non prevedono la possibilità di realizzare nuova viabilità se non quella già prevista dal vigente strumento di tutela paesaggistica citato, a meno che non si provveda a proporre variante al Consiglio Regionale per la relativa approvazione, **il progetto proposto non è conforme alle norme del vigente PUT.**

Considerazioni in merito al progetto

Il progetto in esame interessa un tratto della SS. 163 Amalfitana che, per la sua particolare conformazione orografica, è del tutto inadeguata ad assorbire i rilevanti flussi di traffico che si generano in alcuni periodi dell'anno. Si concorda con la Soprintendenza competente che, respingendo ipotesi generalizzate di ampliamento della strada, non consentite per la rilevanza dei luoghi sotto il profilo paesaggistico e per la loro stessa natura, individua nell'attenta regolamentazione e gestione della mobilità pubblica e privata e nell'individuazione di interventi puntuali come quello in esame, a patto che siano accuratamente progettati, una possibile soluzione a tale problematica.

Sono evidenti, infatti, gli effetti positivi conseguenti all'affrancamento dal traffico veicolare del panoramichissimo tratto di circa 600 metri che si snoda sul mare in loc. Torre Mezzacapo, che allo stato attuale non è praticamente fruibile alla percorribilità ciclabile e pedonale.

In ragione di tali considerazioni questo Ufficio, nuovamente concorde con la competente Soprintendenza, non è pregiudizialmente contrario all'intervento proposto, che - si ribadisce - se accuratamente progettato, potrebbe risolvere alcuni nodi connotati da massima criticità e, nel contempo, contribuire a migliorare le condizioni di fruizione del paesaggio.

Ciò nondimeno, pur riservandosi valutazioni puntuali laddove si ritenesse possibile aderire alla proposta di modifica della viabilità, si rappresenta l'inderogabile necessità che l'intervento sia connotato da altissima qualità progettuale, per quanto attiene all'esatta giacitura del nuovo tracciato, alla definizione di tutti i suoi elementi architettonici e, non ultimo, in riferimento alle opere idonee alla riconversione pedonale/ciclabile del tratto dismesso.

A tale riguardo, qualora ci fossero le condizioni per il superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza qui rappresentati, si evidenzia sin d'ora l'esigenza di ulteriori approfondimenti progettuali riguardanti in particolar modo la configurazione degli imbocchi in galleria, la rimodellazione dei versanti collinari, la progettazione delle gallerie artificiali, attualmente previste con portali in acciaio Corten, che appaiono troppo rigidi e invasivi, la giacitura del tracciato prevista nel Comune di Minori, in contrasto con altro progetto di riqualificazione del fronte mare già esaminato dalla Soprintendenza nel 2018.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

Si evidenzia, inoltre, che qualora si ritenesse possibile aderire alla proposta di modifica della viabilità, stante il rischio archeologico medio che riveste l'area interessata dal progetto, ci si riserva la necessità di specifiche prescrizioni di carattere archeologico.

Valutazioni negative

Da quanto emerso sopra, in base all'analisi dello strumento di pianificazione paesaggistica sopra riportato, il progetto **non è conforme alle norme del vigente PUT** e, al fine di una sua eventuale esecuzione, risulta propedeutica l'approvazione, da parte dei competenti organi della Regione Campania, di una specifica variante, la cui procedura non è stata ancora avviata.

La Soprintendenza, a tale proposito, ha più volte ribadito con note prot. n. 5621 del 07/03/2019, prot. n. 26726 del 09/12/2019, prot. n. 197 del 07/01/2020 e prot. n. 290 del 08/01/2020 la non conformità dell'intervento proposto alle norme del vigente Piano Urbanistico Territoriale (PUT), e la necessità, ai fini dalla realizzazione dell'opera, che quest'ultimo sia oggetto di specifica variante, senza la quale non è possibile determinare né la compatibilità paesaggistica dell'intervento, né la propedeutica compatibilità ambientale.

Per i motivi sopraesposti, si ribadisce che la non conformità del progetto alle norme del vigente PUT costituisce **motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza** per quanto di competenza di questa Direzione Generale, salvo che la Regione Campania stessa, che legge per conoscenza, non intervenga nel merito della corretta procedura di variante da attivare, poiché la L.R. 35/87 non prevede l'istituto della deroga e, pertanto, la procedura in questione da avviarsi pare essere effettivamente quella prevista dall'art. 15 della stessa legge regionale, come sopra riportata, che l'Amministrazione Regionale potrebbe, qualora lo ritenga opportuno, attivare.

Si precisa che, nel caso codesta Società ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, intenda produrre le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, potrà inviarle per PEC a questa Direzione Generale entro dieci giorni dal ricevimento della presente.

Si chiede altresì a codesta Società di trasmettere le proprie osservazioni, per opportuna conoscenza, anche alla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Campania.”;

VISTA la nota prot. n.CDG-0259067 del 25/05/2020, con la quale la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso la sopracitata nota prot. n.15386 del 19/05/2020 di questa Direzione Generale, recante “comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90” alla Regione Campania e all'Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (di seguito ACaMIR), chiedendo contestualmente a tali Enti di dare riscontro a tale nota e sollecitando, pertanto, gli Enti medesimi “ad operare per quanto di propria competenza, per individuare ed accelerare ogni attività finalizzata a completare nel più breve tempo possibile l'iter progettuale ed autorizzativo dell'intervento medesimo”, rammentando, infine, a tali Enti che, nel mese di febbraio 2020, al fine di voler avviare l'iter richiesto da questa DG-ABAP, la stessa ANAS “ha inviato ai Comuni di Minori e Maiori ed alla stessa ACaMIR le richieste di Variante Urbanistica sia al PUC che al PUT”;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X

VISTA la nota prot. n.CDG-0259837 del 25/05/2020, con la quale la Società ANAS S.p.A. ha riscontrato la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, inviata da questa Direzione Generale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, prendendo atto delle motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza di VIA, a meno di un intervento della Regione Campania nel merito dell'individuazione della corretta procedura di variante da attivare, e richiedendo contestualmente a questo Ufficio *“di voler sospendere l'emissione del parere definitivo in attesa di un riscontro da parte della Regione medesima”*;

VISTA la nota prot. n. 354857 del 27/07/2020, acquisita al nostro protocollo con n. 24264 del 17/08/2020, con la quale il Direttore della Direzione Generale Governo del Territorio - Giunta Regionale della Regione Campania - ha trasmesso a questo Ufficio la deliberazione di Giunta regionale n. 372 del 15/07/2020, recante *“L.R. 1/2007, art. 13. Variante alla SS 163 Amalfitana tra gli abitati di Minori e Maiori in località Mezzacapo. Proposta al Consiglio regionale”* e contestualmente comunicando che il Consiglio regionale, nella seduta del 27 luglio 2020 ha valutato ed approvato tale proposta;

VISTA la nota prot. n. CDG-0403119 del 06/08/2020, con la quale la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso anche alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora MATTM la documentazione inviata dalla Regione Campania e inerente l'avvenuta approvazione della variante al PUT, di cui sopra, e ha richiesto di voler procedere *“al rilascio del parere di competenza, al fine di completare l'iter procedurale avviato sul progetto in epigrafe”*;

VISTA la nota prot. n. 25886 del 04/09/2020 di questa Direzione Generale, con la quale questo Ufficio ha trasmesso la nota prot. 354857 del 27/07/2020 della Regione Campania alla Soprintendenza ABAP-SA, invitando contestualmente la medesima a inoltrare le proprie valutazioni, ad integrazione dei pareri endoprocedimentali già espressi, a seguito dell'avvenuta approvazione della variante alla prescrizioni del PUT, determinata dall'intervento in oggetto, e ha richiesto alla Società ANAS di confermare che il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato mediante deliberazione di Consiglio Regionale in seduta del 27/07/2020 sia il medesimo trasmesso dalla Società ai fini dell'avvio della procedura di VIA;

VISTA la nota prot. n. CDG-0450687 del 08/09/2020, con la quale la Società ANAS S.p.A. ha confermato di aver avviato la procedura di VIA, trasmettendo all'allora MATTM il progetto firmato digitalmente, ancora presente sul sito dello stesso MATTM, e che il progetto è stato successivamente approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 22/06/2020 per il Comune di Maiori e n. 16 del 11/06/2020 per il Comune di Minori e indi inviato alla Regione Campania al fine di avviare l'iter di variazione del PUT;

VISTA la nota prot. n. 19665 del 28/10/2020, con la quale la Soprintendenza ABAP-SA ha trasmesso copia del vincolo apposto ai sensi della L.1089/39 con DM del 08/01/1990 sulla grotta dell'Annunziata, chiarito che *“nell'ambito della procedura di approvazione di variante al PUT non è stato richiesto l'intervento degli Uffici del MiBACT”* e che la Società ANAS, in riferimento all'approvazione della variante al PUT, *“non ha chiarito se nel frattempo fossero intervenute variazioni al progetto a base della VIA”*, e concluso come di seguito riportato:

“... non essendo intervenuta – per quanto noto – alcuna modifica al progetto depositato in sede di VIA, a meno dell'approvazione della Variante al PUT, si rinvia alle valutazioni già espresse con le note n. 5621 del



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

07/03/2019, n. 197 del 07/01/2020 e da ultimo con la nota n. 15792 del 07/09/2020 già trasmesse a Codesta D.G.”

VISTA la nota prot. n. 19665 del 28/10/2020, con la quale la Soprintendenza ABAP-SA ha trasmesso la citata Delibera n. 16 del 11/06/2020, ricevuta dal Comune di Minori, dalla quale risulta che il Comune stesso ha deliberato di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica in esame, costituito dagli elaborati noti e pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente, “come integrati e modificati dall'elaborato grafico integrativo (prot. n. 2314 del 17/02/2020) predisposto da ANAS S.p.a. in adesione alle prescrizioni previste dalla Commissione Locale per il Paesaggio (parere n. 03/2020), dalla delibera di G.C. n. 1 del 10/01/2020”;

VISTA la nota prot. n. CDG-052030 del 28/01/2021, con la quale la Società ANAS S.p.A. ha trasmesso a questa Direzione Generale e alla Soprintendenza ABAP-SA la Delibera di Consiglio del Comune di Minori n. 55 del 30/12/2020, che ha rettificato gli errori materiali riscontrati nella precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11/06/2020 con la quale il Comune ha approvato il progetto di fattibilità tecnica in variante al PUT dell'area sorrentino-amalfitana;

VISTA la nota prot. n.13480 del 09/02/2021, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora MATTM ha richiesto a questa Direzione Generale, alla luce dell'approvazione in data 27/07/2020 della Variante al PUT da parte del Consiglio Regionale, in accordo con la richiesta della Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 15/07/2020, di esprimere il parere definitivo di questo Ministero in ordine al superamento o meno dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto in esame, ai fini dei successivi adempimenti di competenza;

VISTA la nota prot. n. 5858 del 22/02/2021, con la quale questa Direzione Generale ha ribadito alla Soprintendenza ABAP-SA la necessità di una valutazione a seguito dell'avvenuta approvazione della variante al PUT, in considerazione del fatto che tale approvazione è avvenuta successivamente ai pareri endoprocedimentali già espressi con le note n. 5621 del 07/03/2019 e n. 197 del 07/01/2020, e che la nota n. 15792 del 07/09/2020 non può essere considerata alla stregua di un parere endoprocedimentale, reso nell'ambito della procedura di VIA di cui all'oggetto, poiché trattasi di un riscontro ad una richiesta di informazioni riguardante il testo di una interrogazione parlamentare, avente lo stesso argomento, ma non per questo motivo assimilabile alla procedura in esame, e ha, pertanto, invitato nuovamente la Soprintendenza a trasmettere le proprie valutazioni in merito al progetto, ad integrazione dei pareri endoprocedimentali già espressi, tenendo in considerazione anche la nota prot. n. 52030 del 28/01/2021, con la quale ANAS S.p.a. ha trasmesso la Delibera di Consiglio del Comune di Minori n. 55 del 30/12/2020, di rettifica degli errori materiale presenti nella delibera precedente;

VISTA la nota prot. n. 7271 del 06/04/2020 della Soprintendenza ABAP-SA, di riscontro alla precedente nota prot. n. 5858 del 22/02/2021 di questa Direzione Generale, con la quale la Soprintendenza stessa, verificata ulteriormente la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a seguito dell'avvenuta approvazione della variante alla prescrizioni del PUT, ha comunicato quanto di seguito riportato:

“Con nota 5858 del 22.02.2021, acquisita agli atti al n.3838 del 22.02.2021, Codesta D.G., considerata l'avvenuta approvazione della variante alla S.S.163 Amalfitana come variante puntuale del PUT, considerate le

comunicazioni intercorse in ordine alle anomalie riscontrate nell'approvazione del PFTE da parte del Consiglio Comunale di Minori e le successive rettifiche, ha invitato quest'Ufficio a trasmettere le proprie valutazioni in merito al progetto, avendo cura di esprimere in modo inequivocabile e motivato se il parere reso, ad integrazione dei precedenti pareri sia favorevole o negativo e, di esprimere, qualora fosse favorevole tutte le condizioni ambientali necessarie affinché sia assicurata la compatibilità ambientale dell'intervento previsto con i valori di carattere archeologico, culturale, paesaggistico di cui il territorio è portatore.

Al riguardo si premette che:

- quest'Ufficio, con nota n.5621 del 07.03.2019, ha trasmesso una prima relazione istruttoria in ordine al "progetto di fattibilità tecnico economica" in oggetto a seguito dell'attivazione della procedura di VIA da parte dell'ANAS;
- su richiesta e sollecito da parte di Codesta D.G., con successiva nota n.197 del 07.01.2020, quest'Ufficio ha trasmesso una nuova relazione istruttoria;
- con nota n.23504 del 06.08.2020, Codesta Direzione Generale, ha chiesto di fornire aggiornate notizie e valutazioni in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione parlamentare n.4-06374 dell'On.Casciello. Tale richiesta è stata riscontrata con nota n.15792 del 07.09.2020;
- il Consiglio Regionale della Regione Campania, nella seduta del 27 luglio 2020, ha valutato e approvato la proposta della Giunta Regionale n.372 del 15.07.2020 recante "LR 1/2007,art.13. Variante alla S.S."Amalfitana" tra gli abitati di Minori e Maiori in località Torre Mezzacapo. Proposta al Consiglio Regionale". Nell'ambito di tale procedimento non sono stati in alcun modo coinvolti gli Uffici del Mibact;
- con nota n.25886 del 04.09.2020, Codesta D.G., ha chiesto a questa Soprintendenza di inoltrare le proprie valutazioni a seguito dell'avvenuta approvazione della variante alle prescrizioni del PUT ed all'ANAS di confermare che il progetto di Fattibilità Tecnica Economica della "Variante" approvato dal Consiglio Regionale fosse il medesimo trasmesso per la procedura VIA. Tale richiesta è stata riscontrata con nota n. 19665 del 28.10.2020;
- con nota n. 22476 del 03.12.2020 quest'Ufficio ha trasmesso a Codesta D.G., per opportuna conoscenza, la Delibera del Consiglio Comunale di Minori n.16/2020 con quale si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato Variante alla SS.163 "Amalfitana" tra gli abitati di Minori e Maiori "come integrato e modificato dall'elaborato grafico integrativo....";
- infine, l'Anas ha trasmesso con nota n.52030 del 28.01.2021 la Delibera n.50/2020 del Consiglio Comunale del Comune di Minori con cui rettifica la precedente Delibera come segue:
"....di rettificare la propria delibera n. 16 dell'11.06.2020 <<Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato Variante alla SS. 163 "Amalfitana" tra gli abitati di Minori e Maiori in località Torre Mezzacapo. Richiesta alla Regione Campania di Variante al Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana (PUT) ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R.C. n.1 del 19.01.2007>> nella parte del dispositivo riportante la dicitura "come integrati e modificati dall'elaborato grafico integrativo " in luogo di " tenuto conto dell'elaborato grafico ";

3. di dare atto che, conseguentemente, la parte rettificata assume il seguente tenore letterale: “... tenuto conto dell’elaborato grafico (prot. n. 2314 del 17.02.2020) predisposto da ANAS S.p.a. in adesione alle prescrizioni previste dalla Commissione Locale per il Paesaggio (parere n. 03/2020), della delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2020 nonché delle determinazioni assunte a conclusione della condotta conferenza di servizi preliminare”;

Ciò premesso, con la presente relazione si tralasciano le osservazioni in ordine alla procedura di approvazione della Variante al PUT presso il Consiglio Regionale ed all’effettivo intervento in tale sede assentito per la quale, come già evidenziato con le precedenti note, si nutrono perplessità, e si riscontrano le specifiche e puntuali richieste di Codesta Direzione Generale.

Intervento previsto con lo “Studio di fattibilità tecnico-economico”

Il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica consiste nella realizzazione di una variante in galleria all’attuale SS. 163 Amalfitana, tra gli abitati di Maiori e Minori in corrispondenza della “Torre Mezzacapo”, sottostante l’omonimo castello, e nella riqualificazione urbanistica del tratto della SS 163 esistente, che verrebbe destinato alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra i Comuni di Maiori e Minori.

Alla luce dell’analisi effettuata nell’ambito dello studio sottoposto a VIA viene proposta l’alternativa 1 come soluzione preferibile in quanto, rispetto all’alternativa 2, rispecchia maggiormente i criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica applicati.

L’alternativa 1 ha uno sviluppo totale – sommando alla parte in galleria il tratto esterno che verrebbe riconfigurato – di 729,979 m, risulta costituita da una tratta in galleria naturale di lunghezza pari a 390 m e da due tratte di imbocco di lunghezza pari a circa 8,75 m lato Minori e a circa 10 m lato Maiori.

La galleria artificiale di imbocco dal lato Minori è situata oltre l’ultimo fabbricato del centro abitato; dal lato Maiori, invece, la galleria artificiale di imbocco è situata in prossimità del convento “San Francesco”.

Le gallerie artificiali all’imbocco saranno a sezione scatolare con struttura in cemento armato, è prevista la sistemazione superficiale mediante l’installazione di sistemi di rafforzamento e stabilizzazione corticale attraverso pannelli in fune e rete metallica a doppia torsione sulle pareti nonché ingenti opere di sistemazione delle scarpate mediante muri e riporti di terreno per mitigare l’impatto delle gallerie artificiali.

Frontalmente agli imbocchi della galleria è prevista la realizzazione di 4 elementi a portale con struttura portante in metallo e rivestimento in acciaio cor-ten.

Il tracciato esistente bypassato dalla galleria verrà interdetto al traffico ordinario lasciando il transito limitato ai soli residenti ed ai veicoli di pronto intervento e di manutenzione, sono previste zone di ombra, di interscambio e aree di sosta (belvedere), con sedute nel verde ed illuminazione indiretta. Sia da Maiori che da Minori si accede alla passeggiata pedonale attraverso rampe di raccordo. Nel comune di Minori è prevista la realizzazione di una nuova piazza. (cfr. Relazione Illustrativa e Tecnica)



Situazione vincolistica

La Relazione paesaggistica compresa negli elaborati in pubblicazione offre una ricognizione esaustiva dei numerosi vincoli che gravano sul territorio; relativamente alle competenze istituzionali di questo Ufficio, si conferma che l'ambito interessato dal progetto è sottoposto a tutte le disposizioni della parte terza del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs 42/2004 per effetto:

- del D.M. 01.12.1961 (intero territorio comunale di Maiori);
- del D.M. 08.10.1960 (intero territorio comunale di Minori);
- dell'art. 142, comma 1, lettere a) "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" e f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" in quanto entrambi i comuni ricadono nel Parco Regionale dei Monti Lattari.

L'area rientra, inoltre, nel Sito Unesco "Costiera Amalfitana" (Codice IT830).

Gli interi territori dei comuni di Maiori e Minori rientrano nel perimetro del Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'area Sorrentino-Amalfitana – Sub-area 5, approvato - ai sensi dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 - con Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35 e, dunque, equipollente, in quanto ad effetti, al "Piano Paesaggistico".

L'ambito interessato dal progetto è così classificato da detto strumento di pianificazione:

- zona 1b (per la massima parte - entrambi i comuni) - "tutela dell'ambiente naturale 2° grado" che "Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a culture pregiate di **altissimo valore ambientale**"
- zona 6 (comune di Maiori) – "Urbanizzazione saturata";
- zona 2 (comune di Minori) – "Tutela degli insediamenti antichi accentrati".

Con D.M. dell'08.01.1990 è stato imposto il vincolo ai sensi della L. 1089/39 sulla grotta dell'Annunziata.

Valutazioni sulle opere previste

Si precisa preliminarmente che in questa sede, non avendone le competenze, non si esprime alcuna valutazione in ordine al dissesto idrogeologico – che pure sussiste – né in merito ad eventuali diversi interventi inerenti alla viabilità da attuare nei territori interessati.

Le considerazioni che di seguito si esprimeranno sono rese "limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ..." e per una semplificazione espositiva si scompone l'intervento previsto per singoli temi..

1. tratto in galleria

il tratto in galleria non sembra avere rilevanza dal punto di vista paesaggistico sempre che la sua realizzazione sia tale da non avere ripercussioni sull'abitato sovrastante. Di fondamentale importanza



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

verificare l'effettiva estensione della grotta dell'Annunziata e scongiurare preventivamente qualsiasi interferenza con la stessa anche nell'ipotesi di ulteriori parti di interesse esistenti ancora inesplorate.

2. tratto nel comune di Minori

il tratto del tracciato ricadente nel comune di Minori presenta molteplici problematiche. Innanzitutto la sua giacitura che ricade sull'attuale campo di calcio, a ridosso dell'arenile. Detta ipotesi progettuale consentirebbe, per quanto descritto, la realizzazione di una nuova piazza in cui spostare la fontana Moresca, denominata fontana dei leoni. Al riguardo si rileva che la realizzazione del tracciato, per come previsto, sostituirebbe l'attuale campo di calcio – di cui finalmente era stata programmata la rimozione - con una nuova opera infrastrutturale che porterebbe il traffico veicolare ancora più vicino all'arenile. Detta soluzione confligge integralmente con gli obiettivi di tutela peraltro perseguiti dall'amministrazione comunale che – con il progetto denominato La riqualificazione del fronte mare, esaminato in sede di conferenza di servizi preliminare nel 2018 – ha previsto di rigenerare e rendere fruibile tutta l'area attualmente occupata dal campo di calcio.

Inoltre, la previsione di una nuova piazza appare del tutto superflua, in aggiunta a quelle esistenti del tessuto storico ed all'intero fronte mare, peraltro con un progetto già assentito, anche da parte di quest'Ufficio, la Fontana Moresca –sarà ricollocata nella sua posizione originaria in Piazza Umberto I.



lato Minori

3. tratto nel comune di Maiori

il tratto ricadente nel comune di Maiori presenta a sua volta criticità in quanto, sebbene l'imbocco della galleria sia previsto in un'area attualmente in stato di forte degrado e per la quale è auspicabile una

incisiva riqualificazione, l'attuale soluzione progettuale non sembra tener conto in modo adeguato del delicato contesto paesaggistico e storico. Il tratto di galleria artificiale, con il previsto scatolare in cemento lungo 10m, viene raccordato con l'attuale orografia dei luoghi mediante muri di contenimento e terrazzamenti con notevoli riporti di terreno. Detto imbocco prosegue inoltre con 4 portali in acciaio Corten. Da un lato, in prossimità della Grotta dell'Annunziata, il rimodellamento mediante i terrazzamenti è di difficile raccordo con la parete rocciosa esistente, dall'altro non è chiaro come i tre terrazzamenti di 3, 6 e 9 m. rimodellino l'area immediatamente prossima al convento di San Francesco, vincolato ai sensi della parte seconda del Codice.

E' evidente che le opere di mitigazione necessarie per ridurre l'impatto determinato dalle gallerie artificiali in cemento rischiano in ogni caso di stravolgere l'attuale immagine del promontorio che è un elemento peculiare di questo tratto di territorio costiero.



lato Maiori

4. imbocchi e rimodellazione dei versanti

in merito agli imbocchi delle gallerie, i grandi portali in acciaio corten, per le loro caratteristiche e dimensioni, hanno un notevole peso nel delicato equilibrio dell'Unità di Paesaggio. Rappresentano un'intrusione che disturba la visione d'insieme e risultano del tutto scollegati dal contesto. Riguardo alla rimodellazione, necessaria per raccordare le nuove opere all'attuale orografia dei luoghi, si è già argomentato.

5. riconversione del tratto esistente, ricucitura con le preesistenze

il tratto dell'attuale SS163 che verrebbe, con la realizzazione della galleria, dismesso, costituisce un segmento panoramichissimo di circa 600 metri della strada statale e rappresenta la distanza che separa i due Comuni. Rendere pedonale detto tratto significa restituirlo agli abitanti di quei luoghi ed anche ai

tanti turisti che si recano in Costiera. Tale intervento – adeguatamente progettato – potrebbe giustificare il “sacrificio” determinato dalla realizzazione della nuova opera infrastrutturale.

Con lo Studio di fattibilità in esame, tuttavia, le soluzioni previste risultano ancora inevitabilmente generiche e di larga massa per quanto attiene alla riconversione del tracciato e alla ricucitura con i lungomari di Maiori e Minori.

Conclusioni

Per tutte le motivazioni innanzi elencate, si ritiene che l'intervento, in particolare per gli aspetti che riguardano principalmente la tutela paesaggistica, benché poco rilevante nella tratta in galleria e pur costituendo una positiva innovazione per la parte di percorso panoramico ciclo-pedonale, per come previsto nello Studio di fattibilità in esame non risponda in modo adeguato alle esigenze dell'Unità di Paesaggio (UdP) attraversata e che non persegua una corretta ed efficace riqualificazione ed integrazione paesaggistica e percettiva. Affinché la proposta sia accoglibile occorrerà dunque modificare la progettualità aderendo alle seguenti prescrizioni:

- 1) il tratto in galleria artificiale nei due imbocchi deve essere quanto più possibile ridotto, eliminando i portali in Corten, che sarebbero di impatto eccessivo, laddove invece la definizione della transizione e delle relative opere di mitigazione dovrà necessariamente tener conto dei particolari aspetti geomorfologici del paesaggio costiero;*
- 2) l'uscita del percorso in galleria dal lato di Minori dovrà avvenire modificando il tracciato in modo da allontanarsi quanto più possibile dall'arenile, evitando di impegnare l'area oggi occupata dal campo di calcio, e riducendo la prevista piazza ad un semplice slargo, dando invece decisamente maggior respiro al fronte mare;*
- 3) le opere di riqualificazione dal lato di Maiori dovranno interessare anche le aree più prossime al Convento di San Francesco nonché, se possibile, ai fini di una compiuta valorizzazione del percorso ciclo-pedonale, la zona di accesso alla Grotta dell'Annunziata (per la quale sarebbe auspicabile un'acquisizione pubblica);*
- 4) con riguardo a tutti gli elementi architettonici e con riferimento alle opere idonee alla riconversione pedonale/ciclabile del tratto dismesso ed alla ricucitura con i due lungomari, dovrà essere prodotta una soluzione accuratamente e organicamente progettata anche nelle soluzioni di design connesse agli elementi di arredo urbano (panchine, lampioni, cestini, fioriere, ecc.).*

L'UdP interessata ha una sua spiccata fisionomia e riconoscibilità ed un grosso grado di vulnerabilità, per cui le trasformazioni indotte dalla nuova opera, dovranno garantire il verificarsi dei processi che tengono in vita l'intero sistema paesistico-ambientale migliorandone la fruizione.”

CONSIDERATO che il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica consiste nella realizzazione di una variante in galleria all'attuale tracciato della SS. 163 Amalfitana, che collega gli abitati di Maiori (SA) e Minori (SA), nel tratto di strada che attualmente si sviluppa sulla propaggine collinare in loc. “Torre Mezzacapo”, confine amministrativo tra i due comuni, sottostante l'omonimo castello, e nella riqualificazione urbanistica del tratto della SS 163 esistente, che verrebbe destinato alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra i Comuni di Maiori e Minori;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



CONSIDERATO che, alla luce dell'analisi effettuata nell'ambito dello studio sottoposto a VIA, viene proposta l'Alternativa 1 come soluzione preferibile in quanto, rispetto all'Alternativa 2, rispecchia maggiormente i criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica applicati e, sviluppandosi a circa 70 m a nord rispetto all'apertura della Grotta dell'Annunziata, oggetto di vincolo ai sensi della L. 1089/1939, D.M. 09-01-1990, posta al limite del confine comunale fra i centri di Minori e Maiori, non interferisce con essa;

CONSIDERATO che il nuovo tracciato previsto dall'Alternativa 1, di lunghezza complessiva pari a circa 730 m, consiste nella realizzazione di una galleria di 390 m, a cui si aggiungono due brevi tratti di galleria artificiale di imbocco, di lunghezza pari a 10 m sul lato di Maiori e di 8,75 m sul lato di Minori, con conseguente riqualificazione del tratto di strada da dismettere, situato a ridosso della linea costiera, mediante una sua riconversione a percorso ciclopedonale di connessione tra i lungomari dei due comuni e nel dettaglio prevede:

- che il percorso si innesti in galleria nel comune di Maiori, dopo aver attraversato un'area adiacente alla S.S.163, attualmente utilizzata come rimessaggio di imbarcazioni/deposito di materiali vari e in palese stato di degrado;
- che all'uscita della galleria, già nel comune di Minori, il tracciato prosegua interessando il campo di calcio situato in prossimità dell'arenile, fino a ricongiungersi nuovamente con la S.S.163;
- sul lato di Minori, una ricucitura con la piazza attraverso una passeggiata ciclopedonale di larghezza minima 3,50 m, mentre sul lato di Maiori il tracciato di progetto viene raccordato alla viabilità che conduce al porto turistico;
- per quanto riguarda gli imbocchi in galleria, un sistema di portali con struttura portante in metallo, con rivestimento in acciaio Corten;
- il rivestimento della copertura dell'imbocco in pietra locale o, in alternativa, in calcestruzzo a vista e, sempre in prossimità degli imbocchi, l'installazione di sistemi di rafforzamento e stabilizzazione corticale sulle pareti, attraverso pannelli in fune e rete metallica a doppia torsione;

CONSIDERATO che, nel dettaglio, la galleria artificiale di imbocco dal lato Minori è situata oltre l'ultimo fabbricato del centro abitato, mentre dal lato Maiori è situata in prossimità del convento "San Francesco"; che entrambe saranno a sezione scatolare con struttura in cemento armato, con sistemazione superficiale mediante l'installazione di sistemi di rafforzamento e stabilizzazione corticale attraverso pannelli in fune e rete metallica a doppia torsione sulle pareti nonché ingenti opere di sistemazione delle scarpate mediante muri e riporti di terreno per mitigare l'impatto delle gallerie artificiali; che frontalmente agli imbocchi della galleria è prevista la realizzazione di 4 elementi a portale con struttura portante in metallo e rivestimento in acciaio cor-ten;

CONSIDERATO che il tracciato esistente dismesso e destinato a percorso ciclo/pedonale verrà interdetto al traffico ordinario lasciando il transito limitato ai soli residenti ed ai veicoli di pronto intervento e di manutenzione, e, nel dettaglio, sarà caratterizzato dalla presenza di zone di ombra, di interscambio e aree di sosta e belvedere, con sedute nel verde ed illuminazione indiretta; che da entrambi i comuni di Maiori e Minori sarà possibile accedere a tale passeggiata pedonale attraverso rampe di raccordo, mentre nel solo comune di Minori è prevista la realizzazione di una nuova piazza;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che la realizzazione della variante all'attuale S.S. 163 "Amalfitana" consentirebbe di risolvere le problematiche relative alla viabilità caratterizzata da elevata criticità a causa della presenza di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che costituisce forte limitazione al deflusso e alla fruibilità della strada;

CONSIDERATO che la SS. 163 Amalfitana, per la sua particolare conformazione orografica, è del tutto inadeguata ad assorbire i rilevanti flussi di traffico che si generano in alcuni periodi dell'anno, e che la realizzazione del progetto in esame potrebbe comportare effetti positivi conseguenti all'affrancamento dal traffico veicolare del panoramichissimo tratto di circa 600 metri che si snoda sul mare in loc. Torre Mezzacapo, che allo stato attuale non è praticamente fruibile alla percorribilità ciclabile e pedonale, a causa della mancanza di marciapiedi, risolvendo, se accuratamente delineato in fase definitiva, alcuni nodi connotati da massima criticità e, nel contempo, contribuendo a migliorare le condizioni di fruizione del paesaggio;

CONSIDERATA l'inderogabile necessità che l'intervento sia connotato da altissima qualità progettuale, per quanto attiene all'esatta giacitura del nuovo tracciato, alla definizione di tutti i suoi elementi architettonici e, non ultimo, in riferimento alle opere idonee alla riconversione pedonale/ciclabile del tratto dismesso, evidenziando l'esigenza di ulteriori approfondimenti progettuali riguardanti in particolar modo la configurazione degli imbocchi in galleria, la rimodellazione dei versanti collinari, la progettazione delle gallerie artificiali, attualmente previste con portali in acciaio *corten*, che appaiono troppo rigidi e invasivi, la giacitura del tracciato prevista nel Comune di Minori, in contrasto con altro progetto di riqualificazione del fronte mare già esaminato dalla competente Soprintendenza nel 2018, come emerso nel corso dell'istruttoria;

RITENUTO che, nel merito del progetto, la realizzazione di una nuova piazza all'uscita della galleria dal lato di Minori, in cui tra l'altro si prevede lo spostamento della Fontana Moresca, che verrebbe a sovrapporsi all'attuale campo di calcio, confligge integralmente, come emerso nel corso dell'istruttoria, con gli obiettivi di tutela perseguiti dall'amministrazione comunale stessa, che, con il progetto denominato "*La riqualificazione del fronte mare*", esaminato in sede di conferenza di servizi preliminare nel 2018 dalla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino, ha previsto di rigenerare e rendere fruibile tutta l'area attualmente occupata dal campo di calcio, e contribuirebbe, al contrario, ad avvicinare il traffico veicolare all'arenile che si intendeva liberare;

RITENUTO che l'attuale soluzione progettuale di raccordo del tratto in galleria artificiale con l'orografia dei luoghi, nel tratto ricadente nel Comune di Maiori, realizzata tramite muri di contenimento e terrazzamenti, con notevoli riporti di terreno, sia da approfondire per le criticità connesse con la presenza, alcune decine di metri più in basso, dell'imbocco della Grotta dell'Annunziata e, nelle adiacenze, del convento di San Francesco, entrambi beni tutelati dalla Parte II del D. Lgs 42/2004;

RITENUTO che in merito agli imbocchi delle gallerie, i grandi portali in acciaio *corten*, per le loro caratteristiche e dimensioni, hanno un notevole peso nel delicato equilibrio del contesto paesaggistico considerato, rappresentando un'intrusione che disturba la visione d'insieme e risultando del tutto scollegati rispetto ad esso;

RITENUTO che la documentazione presente agli atti consente di esprimere le valutazioni di competenza in coerenza con quanto indicato dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio e dal D.P.C.M. n. 76 del 19 giugno 2019, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero



per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

QUESTA DIREZIONE GENERALE

esprime parere favorevole di massima circa la compatibilità ambientale di cui all'istanza presentata dalla Società ANAS S.p.A. con nota prot. n. CDG-39755 del 23/01/2019, successivamente perfezionata con le note prot. N. CDG-117414 del 28/02/2019, prot. n. CDG-213418 del 12/04/2019 e prot. n. CDG-292793 del 22/05/2019, concernente l'intervento individuato come “Progetto di fattibilità tecnico-economica “S.S. 163 “Amalfitana” -Variante tra gli abitati di Minori e Maiori in località Torre Mezzacapo”;

fermo restando:

- che si prendano tutte le precauzioni possibili affinché la realizzazione del tratto in galleria non comporti ripercussioni sull'abitato sovrastante;
- che all'esito della campagna di indagini archeologiche preventive, il progetto potrà subire variazioni;
- l'obbligo di rispettare le vigenti norme in materia di rinvenimenti casuali come previsto dal D. Lgs 42/2004, art. 90;
- che, sulla base di eventuali risultanze, potranno essere richieste ulteriori indagini e/o conseguenti variazioni da parte dell'Ufficio periferico competente di questo Ministero, ai fini della tutela archeologica;

a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni ambientali dalla n.1 alla n. 11:

per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela dei beni culturali:

1. per quanto riguarda il tratto in galleria, sarà necessario verificare l'effettiva estensione della Grotta dell'Annunziata, effettuandone un rilievo da sottoporre alla Soprintendenza competente, al fine di verificare l'insussistenza di qualsivoglia interferenza del progetto in esame con la stessa, anche nell'ipotesi di ulteriori parti di interesse ancora inesplorate;
2. la Fontana Moresca, nelle previsioni di progetto collocata nella prevista piazza, dovrà essere, invece, ricollocata nella sua posizione originaria in Piazza Umberto I, come da progetto già assentito dalla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela dei beni paesaggistici:

3. il tratto in galleria artificiale nei due imbocchi dovrà essere quanto più possibile ridotto, eliminando i portali in *corten*, che sarebbero di impatto eccessivo, laddove invece la definizione della transizione e delle relative opere di mitigazione dovrà necessariamente tener conto dei particolari aspetti geomorfologici del paesaggio costiero;
4. l'uscita del percorso in galleria dal lato di Minori dovrà avvenire modificando il tracciato in modo da allontanarsi quanto più possibile dall'arenile, in linea con gli obiettivi di tutela perseguiti dalla stessa amministrazione comunale e con i progetti già valutati e approvati in sede di conferenza di servizi dalla Soprintendenza ABAP per le province di Salerno e Avellino, evitando di impegnare l'area oggi occupata dal campo di calcio, e riducendo la prevista piazza ad un semplice slargo, dando invece decisamente maggior respiro al fronte mare;
5. le opere di riqualificazione dal lato di Maiori dovranno interessare anche le aree più prossime al Convento di San Francesco nonché, se possibile, ai fini di una compiuta valorizzazione del percorso ciclo-pedonale, la zona di accesso alla Grotta dell'Annunziata, per la quale sarebbe auspicabile un'acquisizione pubblica;
6. i terrazzamenti di raccordo e le opere di mitigazione conseguenti, necessarie per ridurre l'impatto determinato dalle gallerie artificiali in calcestruzzo armato dovranno necessariamente conseguire dall'analisi degli aspetti geomorfologici del caratteristico paesaggio costiero in cui si inseriscono;
7. con riguardo a tutti gli elementi architettonici e con riferimento alle opere idonee alla riconversione pedonale/ciclabile del tratto dismesso ed alla ricucitura con i due lungomari, dovrà essere prodotta una soluzione accuratamente e organicamente progettata anche nelle soluzioni di design connesse agli elementi di arredo urbano (panchine, lampioni, cestini, fioriere, ecc.)

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni paesaggistici

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - Fase propedeutica alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Uffici MiC coinvolti: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino; Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;

per quanto attiene agli aspetti della tutela dei beni archeologici:

8. tutti i lavori di scavo e movimentazione terra collegati alla realizzazione delle opere dovranno essere eseguiti con l'assistenza continuativa di archeologi professionisti dotati dei necessari requisiti professionali, senza alcun onere per l'amministrazione dello Stato, ferma restando la direzione scientifica della Soprintendenza competente;
9. l'eventuale rinvenimento di strutture antiche o ritrovamenti di particolare interesse dovrà essere tempestivamente comunicato alla Soprintendenza;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



10. potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti anche in corso d'opera, valutando l'ipotesi operativa che i lavori da realizzare garantiscano la tutela e la conservazione degli eventuali manufatti rinvenuti, anche tramite eventuali rimozioni;
11. sarà cura degli archeologi incaricati, la redazione della relativa relazione, la restituzione grafica e fotografica delle eventuali evidenze rinvenute, senza alcun onere per la Soprintendenza;

Ambito di applicazione: componenti/patrimonio culturale: beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA - Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ufficio MiC coinvolto - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Falcone

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it